

Con il provvedimento n. 102 del 12 febbraio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, Garante privacy), ha sanzionato il Comune di Mazara del Vallo per violazioni in materia di protezione dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

La vicenda trae origine da un reclamo da parte di un automobilista che ha ricevuto un verbale di contestazione per omessa revisione dell'auto accertata tramite telecamere che sono risultate non conformi per l'accertamento delle violazioni del Codice della strada.

L'attività istruttoria ha evidenziato che i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali mediante dispositivi video se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Pur disponendo di una base giuridica che legittima il trattamento, il titolare è comunque tenuto a rispettare tutti i principi in materia di protezione dei dati personali, inclusi quelli di liceità, correttezza e trasparenza. Dunque, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, ex art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento.

La normativa di settore consente l'accertamento di alcune violazioni al Codice della strada mediante l'utilizzo di appositi dispositivi video, nel rispetto di alcune condizioni. In particolare, gli strumenti video, per la rilevazione da remoto della violazione in discorso, con contestazione differita, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e costituiscono mero supporto di documentazione della violazione, in quanto è necessario procedere sempre alla contestazione immediata, salvo oggettivi motivi contingenti che rendono impossibile la contestazione immediata, che comunque devono essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale.

Ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada, la contestazione differita è ammessa nel caso di accertamento delle violazioni ex art. 80 per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Nel caso di specie è emerso che le telecamere utilizzate dal Comune non risultavano omologate, né approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilevamento delle violazioni ex art. 80 del Codice della strada. Inoltre, il verbale di accertamento non riportava alcuna indicazione sulle effettive modalità di accertamento della violazione, né gli oggettivi motivi contingenti per i quali non era stato possibile contestare immediatamente detta violazione, limitandosi a indicare che non era stato possibile contestare immediatamente la violazione.

Ne deriva che l'utilizzo del sistema video da parte del Comune per la contestazione di una violazione al Codice della strada in modalità differita, in assenza dei presupposti di legge, determina un trattamento di dati personali della persona reclamante non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza, nonché privo di un'adeguata base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 parr. 1-3 del GDPR, nonché dell'art. 2-ter, comma 1, del Codice privacy.

Inoltre, il principio di liceità, correttezza e trasparenza, nel caso di utilizzo di dispositivi video, richiede di rendere agli interessati, in aggiunta all'informativa di primo livello tramite segnaletica di avvertimento in prossimità della zona videosorvegliata, anche le informazioni di secondo livello, recanti tutti gli elementi obbligatori ex art. 13 del GDPR, posizionate in luogo facilmente accessibile.

Il Garante privacy ricorda che *“le informazioni di primo livello (cartello di avvertimento) dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento” (Linee guida del Comitato, cit., par. 114). Inoltre, la segnaletica deve contenere anche quelle informazioni che potrebbero risultare inaspettate per l'interessato. Potrebbe trattarsi, ad esempio, della trasmissione di dati a terzi, in particolare se*

*ubicati al di fuori dell'Unione europea, e del periodo di conservazione. Se tali informazioni non sono indicate, l'interessato dovrebbe poter confidare nel fatto che vi sia solo una sorveglianza in tempo reale (senza alcuna registrazione di dati o trasmissione a soggetti terzi) (Linee guida del Comitato, cit., par. 115).".*

Inoltre, ricorda ancora che *"la segnaletica di avvertimento di primo livello deve contenere un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni, ad esempio indicando un sito web sul quale è possibile consultare il testo dell'informativa estesa".*

Nel caso in esame l'informativa di primo livello risultava non conforme in quanto:

- non erano aggiornati i riferimenti normativi;
- non erano indicati l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, nonché quelli del responsabile della protezione dei dati;
- non erano indicate le basi giuridiche del trattamento;
- oltre alla finalità relativa alla rilevazione delle infrazioni al Codice della strada, era indicata l'ulteriore finalità per sanzionare l'abbandono incontrollato di rifiuti, quando la finalità di trattamento connessa al controllo degli illeciti amministrativi in materia ambientale non può essere perseguita con le medesime telecamere di videosorveglianza che riprendono ad ampio raggio la pubblica via per finalità di sicurezza urbana;
- non era indicato il periodo di conservazione delle immagini;
- non erano richiamati compiutamente i diritti degli interessati e le modalità di esercizio degli stessi;
- non erano specificate le modalità attraverso le quali gli interessati possono accedere ad un'informativa completa di "secondo livello" nella quale poter reperire gli ulteriori e completi elementi informativi.

Quanto all'informativa di secondo livello, la medesima non era reperibile sul sito web istituzionale del Comune e anche successivamente agli aggiornamenti in corso d'istruttoria è stato rilevato che non era facilmente raggiungibile.

Relativamente alla redazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, richiesta in caso di rischi elevati per gli interessati nel caso di utilizzo di nuove tecnologie e sempre presenti laddove si svolga una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Garante privacy ne ha rilevato l'assenza in quanto il Comune ha erroneamente ritenuto la non necessità di detta valutazione d'impatto.

L'art. 35 del GDPR obbliga i titolari a svolgere la valutazione di impatto prima di dare inizio al trattamento, anche in considerazione dell'idoneità dello strumento a comprovare la responsabilizzazione (accountability) del titolare nei confronti del trattamento effettuato.

Alla luce delle suddette violazioni, al Comune è stata applicata una sanzione pecuniaria nella misura di 4 mila euro, con la prescrizione di adottare misure correttive, quali l'obbligo di fornire un'adeguata informativa e di effettuare la valutazione di impatto prevista dalla normativa europea.

È disponibile sul sito del Garante privacy il [provvedimento n. 102/2026](#).